IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO CCNL TURISMO SETTORE ALBERGHIERO DELLA PROVINCIA DI SIENA CON ESCLUSIONE DEGLI ALBERGHI DEL COMUNE DI CHIANCIANO TERME

I sigg. Riccardo Pagni rappresentante della Federalberghi; Alessandro Palazzi rappresentante della Fipe; Marco Antonio Brodini rappresentante della Confcommercio di Siena Raffaella Rosini responsabile Uff. Rapporti di Lavoro Confcommercio Siena, per la parte sindacale sono presenti i Sigg. Gianfranco Mazza Fisascat Cisl; Giancarlo Tavanti Filcams Cgil; Maria Grazia Caroni Uiltucs Uil.

Premesso che lo sviluppo armonico del settore richiede il consolidamento di moderne relazioni sindacali, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive prerogative dell'imprenditore e delle OO.SS. del lavoratori:
il fine comunemente individuato di consolidare i flussi turistici nonché i periodi lavorativi con l'allargamento dei periodi stagionali evidenziano la necessità di un progetto per il settore turismo che richiede l'apporto fattivo di tutte le realtà provinciali APT e Comuni che devono sentirsi parte attiva per lo sviluppo del settore. Tale progetto dovrà tenere conto delle differenze strutturali e dei relativi flussi turistici ipotizzando interventi differenziati a seconda delle diverse aree economiche della provincia.

Si concorda:

**Art. 1 – Diritto di informazione**
Annualmente verrà effettuato dalle parti firmatarie dell'accordo un monitoraggio del settore per valutare le necessità occupazionali.
In tale occasione saranno verificate le necessità formative e le opportunità occupazionali del settore.
A tale scopo gli incontri si effettueranno all'inizio e fine stagione, questo in collaborazione con il Centro Servizi dell'EBTT, al cui interno sarà costituita un'apposita commissione paritetica. I dati che attualmente verranno rilevati saranno comunicati all'Osservatorio regionale.

**Art. 2 – Part Time**
Le parti preso atto dell'attuale situazione di incertezza legislativa della materia, si impegnano ad incontrarsi entro il 31.12.2002 al fine di stabilire le eventuali norme applicative territoriali

**Art. 3 – Full Time**
Annualmente verranno comunicati i dati sull'utilizzo e sulle necessità del ricorso delle ore di lavoro straordinario. Si concorda l'instaurazione della banca delle ore anche per i lavoratori stagionali al fine di consolidare ed estendere il periodo lavorativo.

**Art. 4 – Assemblea**
Le assemblee possono essere effettuate fuori dall'orario di lavoro e regolarmente retribuite come ore lavorate (come orario ordinario) nella misura prevista dal CCNL.

**Art. 5 – Commissione Paritetica di Conciliazione**
Così come previsto dal vigente CCNL si concorda di istituire la Commissione Paritetica di Conciliazione per il cui finanziamento verrà applicato lo specifico accordo regionale in materia; di cui si allega copia.

**Art. 5 – Bis**
Le parti si impegnano inoltre ad incontrarsi entro il 31.01.2002 per concordare il regolamento attuativo di quanto sopra, nonché, nella fase transitoria e fino all'attivazione del finanziamento lo stesso avverrà nel modo e nelle forme espressamente concordate.

**Art. 6 – Salario (solo settore alberghiero e residence)**
È istituito un premio annuale di risultato provinciale interamente variabile la cui erogazione è subordinata al raggiungimento di un incremento di occupazione delle camere sino al 10% annuo in base ai dati dell'anno precedente e si corrisponderà ogni 2% di aumento fino a L. 100.000 con un tetto massimo di L. 500.000 qualora fosse raggiunto l'obiettivo massimo del 10%. Le frazioni percentuali verranno computate in eccesso e non in difetto qualora siano superiori all'1%.

| | |
|---|---|
| Dal 1 al 2% | L. 100.000 |
| Dal 2 al 4% | L. 200.000 |
| Dal 4 al 6% | L. 300.000 |
| Dal 6 al 8% | L. 400.000 |
| Dal 8 al 10% | L. 500.000 |

Il premio viene erogato secondo gli ambiti territoriali delle tre APT esistenti sul territorio e rilevati dall'Ufficio Statistica della Provincia.
Per i lavoratori a tempo indeterminato il premio verrà corrisposto con la mensilità del mese di marzo dell'anno successivo in rate di L. 100.000 per ogni mese sino al raggiungimento dell'anno di svolgimento del rapporto di lavoro parametrando l'obiettivo al settembre dell'anno stesso, il premio di L. 100.000 ogni 2% di aumento e proporzionato al numero dei mesi lavorati. Il periodo minimo per erogare il premio è di tre mesi lavorativi.
Si conviene tra le parti che per l'erogazioni dell'anno 2002 saranno prese a riferimento i dati relativi al 2001 e così di anno in anno.

**Art. 7 – 9 Bis**
Restano ferme le statuizioni dell'art. 9 bis per tutta la durata dell'accordo.

**Art. 8 – Decorrenza e durata**
Il presente accordo decorre dal 01.01.2002 al 31.12.2004.

**Art. 8 - Bis**
Il presente contratto ha validità e viene applicato per il solo settore alberghiero della Provincia di Sena, escluso il Comune di Cianciano Terme.

| | |
|---|---|
| FEDERALBERGHI | FILCAMS CGIL |
| FIPE | FISASCAT CISL |
| CONFCOMMERCIO | UILTUCS UIL |

Siena, 18.12.2001